

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di

ORRITOS Gianfranco, nato a Bultei (SS) il 15 settembre 1961 ed ivi residente, C.F. RRTGFR61P15B264Z, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea P. Cannas (C.F.: CNN NRP 65D21 L953R - PEC: avv.andreacannas@legalmail.it) presso il cui studio legale in Cagliari, via Delitala n. 4, è elettivamente domiciliato;

Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, in persona del rappresentante legale, con sede in Bultei (SS), via Manzoni n. 25 (P.I.: 01804560900), pec gianfranco.orritos@pec.agritel.it, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea P. Cannas (C.F.: CNN NRP 65D21 L953R - PEC: avv.andreacannas@legalmail.it) presso il cui studio legale in Cagliari, via Delitala n. 4, è elettivamente domiciliata;

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25953 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 aprile 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Barbara Borghero, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Elisabetta Usai, e l'avvocato Cannas.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 17 luglio 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor ORRITOS Gianfranco, e la Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, per vederli condannare al risarcimento, in favore di A.G.E.A., della somma di euro 237.771,14, in solido, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Procura riferisce che il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Nuoro ha segnalato una fattispecie di danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*, bando 2016, accertando che in data 16 aprile 2018 l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna (ARGEA), concedeva un contributo pari a euro 239.607,73 (60% della spesa totale ammessa), alla Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, per gli interventi descritti nella domanda da questa presentata. A seguito di apposita richiesta, in data 27 novembre 2018 l'Organismo pagatore A.G.E.A.

accreditava sul c/c del richiedente l'anticipo del contributo concesso, pari a euro 119.803,86. L'accredito sul c/c del saldo, pari a euro 117.967,28, avveniva, sempre a seguito di apposita domanda dell'interessato, in data 13 ottobre 2021.

Espone che nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Guardia di finanza venivano acquisite, tra le altre, le seguenti fatture passive, emesse nei confronti della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco da altri soggetti che hanno avuto accesso ad analogo contributo UE e coinvolti in operazioni similari che si riveleranno inesistenti:

a. fattura n. 20 del 19/07/2018, emessa dalla S.A. F.lli Barca, di Ottana (NU), con causale "*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc.*", imponibile € 21.500,00 ed IVA € 2.150,00, totale € 23.650,00;

b. fattura n. 24 del 27/08/2018, emessa dalla S.A. F.lli Barca, di Ottana (NU), con causale "*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc.*", imponibile € 21.500,00 ed IVA € 2.150,00, totale € 23.650,00;

c. fattura n. 27 del 02/10/2018, emessa dalla S.A. F.lli Barca, di Ottana (NU), con causale "*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc.*", imponibile € 21.500,00 ed IVA € 2.150,00, totale € 23.650,00, per la quale, in considerazione della molteplicità e della frammentazione delle movimentazioni bancarie verificatesi sul conto intestato alla ditta DETTORI Pietrino, non è stato possibile "*chiudere il cerchio*" delle movimentazioni finanziarie;

d. fattura n. 33 del 19/12/2018, emessa dalla S.A. F.lli Barca, di

Ottana (NU), con causale “*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc.*”, imponibile € 21.500,00 ed IVA € 2.150,00, totale € 23.650,00;

e. fattura n. 22/018 del 20/11/2018, emessa dalla S.A. Santu Predu, di Ottana (NU), con causale “*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc.*”, imponibile € 28.921,66 ed IVA € 2.892,17, totale € 31.813,83;

f. fattura n. 1/A del 28/03/2019, emessa dalla ditta individuale LAI Mariagiovanna, di Onifai (NU), con causale “*lavori di messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc.*”, imponibile € 11.445,94 ed IVA € 1.144,59, totale € 12.590,53.

Sottolinea che le indagini eseguite dai militari operanti hanno fatto emergere gli artifici e raggiri posti in essere dai presunti responsabili (Azienda agricola beneficiaria dei contributi e suo rappresentante legale, nonché tecnico progettista e direttore dei lavori), che hanno indotto in errore le Amministrazioni procedenti ingenerando il convincimento della regolarità dell'esecuzione dell'intervento oggetto di finanziamento, evidenziando che la vicenda è parte di un'ampia attività di indagine svolta dalla Guardia di finanza nei confronti di numerosi beneficiari dei suddetti finanziamenti pubblici, per i quali l'agronomo Francesco Saverio MAMELI, titolare dello Studio L.A.A.B. srl, ha curato i progetti e le pratiche di finanziamento, ed ha svolto l'incarico di direttore dei lavori.

Evidenzia che la vicenda all'esame presenta la peculiarità che la ditta ORRITOS Gianfranco di Bultei è l'unica azienda agricola, tra quelle coinvolte nell'attività d'indagine suddetta, ad essere stata seguita per la

direzione dei lavori, da un tecnico diverso (LEI Giovanni), e che non sono state rilevate anomalie di sorta dall'esame dei tre preventivi, presenti nel fascicolo della domanda di finanziamento, richiesti per la scelta del professionista cui affidare l'incarico di esecuzione del progetto e direzione dei lavori.

La Procura riferisce che dall'esame del computo metrico, redatto dal dott. LEI Giovanni, presente nel fascicolo della domanda di finanziamento, si evince la tipologia e l'entità dei lavori commissionati dalla ditta ORRITOS Gianfranco di Bultei, che riguardano ampliamento deposito per una spesa di € 97.041,60; platea stoccaggio letame per una spesa di € 20.521,45; vasca liquami per una spesa di € 17.445,66; impianto idrico per una spesa di € 9.553,35; recinzioni per una spesa di € 173.198,80; silos per una spesa di € 3.439,31; impianto mungitura per una spesa di € 31.681,85; impianto video per una spesa di € 10.160,00; spese generali per € 36.304,20 (come da allegato da all.to 180 della comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo Nuoro della Guardia di finanza che, nel testo, erroneamente riporta la somma di euro 45.454,20).

Sottolinea che la quasi totalità dei lavori (chiudende in pietrame a secco o in rete metallica e, in misura marginale, impianti irrigui) non risulta eseguita da imprese edili o specializzate, ma da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione delle opere eseguite nella propria azienda, sempre di altre aziende agricole.

Rappresenta che nella comunicazione di notizia di reato n. 15519

del 23 settembre 2021 del Gruppo Nuoro della Guardia di finanza, nonostante l'apparente mancato coinvolgimento del signor MAMELI (reale regista dell'operazione globalmente considerata), è documentata e dimostrata, attraverso la ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture sopra elencate (emesse a fronte di operazioni inesistenti), formate al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta esecuzione delle opere da parte di terzi, in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese.

Evidenzia che l'ammissibilità a finanziamento delle spese "*in economia*" era limitata ed ammessa a particolari condizioni, e che attraverso il sistema fraudolento sono stati aggirati i limiti previsti per i lavori in economia.

Riferisce che gli accertamenti espletati hanno condotto a un complesso procedimento penale per il quale la Procura Europea (EPPO) ha ravvisato la propria competenza a procedere, ottenendo dal GIP di Nuoro decreto di sequestro preventivo nei confronti di numerosi soggetti coinvolti ed emettendo, successivamente, richiesta di rinvio a giudizio. Segnatamente, è emerso un complesso quadro nel quale le varie aziende agricole si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e di fornitori, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture ideologicamente false e con flussi di denaro sostanzialmente nulli. L'analisi delle movimentazioni bancarie e dei flussi finanziari, esposte

nella C.N.R. n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di finanza, ha consentito di rilevare che i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro corrisposto ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false emesse nei confronti dei vari soggetti e aziende agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi attraverso i quali le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

La Procura afferma che non può avere alcuna rilevanza l'eventuale effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo congruo e adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non esclude la responsabilità amministrativa.

Precisa che il reg. UE n. 640/2014 e il bando 2016 recanti la disciplina del contributo in questione comprendono, tra i criteri di ammissibilità, l'effettivo sostenimento delle spese (i pagamenti debbono essere reali e non fittizi ai sensi dell'art. 8, lett. b) del bando), e che il mancato rispetto di tale criterio comporta la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del bando.

Sottolinea che è del tutto irrilevante che alcune fatture possano essere estranee alle ipotesi illecite, poiché il fatto illecito, penalmente rilevante e commesso con modalità fraudolente, esclude in radice la possibilità di percezione di contributi pubblici e genera un danno erariale pari all'intero sostegno percepito, e che, considerato che il beneficio economico è stato ottenuto attraverso documentazione inidonea, risulta un danno erariale pari all'intero contributo indebitamente percepito, per

euro 237.771,14, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, del quale devono rispondere, in solido in conseguenza del dolo e/o dell'illecito arricchimento, la Ditta individuale ORRITOS Gianfranco e il suo legale rappresentante, signor ORRITOS Gianfranco, che hanno raccolto e prodotto la documentazione idonea ad indurre in errore l'ente erogatore delle provvidenze.

La Procura riferisce che, contestualmente all'invito a dedurre, è stato chiesto il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà del signor ORRITOS Gianfranco e della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, e delle cose e somme di danaro a loro dovute, a tutela del credito erariale. Il sequestro è stato concesso con decreto presidenziale e confermato, fino a concorrenza dell'importo del danno complessivamente contestato, con ordinanza del Giudice designato n. 70/2023.

Riferisce che a seguito della notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., i presunti responsabili non hanno formulato deduzioni.

Il signor Gianfranco ORRITOS si è costituito in giudizio - in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante *pro tempore* della “Ditta Individuale ORRITOS Gianfranco” - con il ministero dell'avvocato Andrea P. Cannas, depositando memoria difensiva in data 28 marzo 2024, con la quale contesta la ricostruzione fattuale operata dalla Procura, in quanto interamente basata sulla relazione della Guardia di Finanza, costituita da mere ipotesi investigative.

In via preliminare, eccepisce la prescrizione della pretesa erariale, in ragione del fatto che l'emissione del provvedimento di spesa risale al

16 aprile 2018 e la notifica dell'invito a dedurre al 26 maggio 2023; chiede, inoltre, che la Corte disponga la sospensione del processo, in ragione del fatto che l'intero impianto accusatorio poggia sulla CNR della Guardia di Finanza, che ha dato luogo a processo penale pendente presso il Tribunale di Nuoro, con completa sovrapponibilità della fattispecie oggetto del giudizio penale con quella posta a base del presente giudizio.

Nel merito, sottolinea che la posizione del signor ORRITOS è diversa da quella delle altre persone coinvolte nell'indagine, in quanto la pratica è stata seguita dall'agronomo Giovanni Lei, e non da Francesco Saverio MAMELI, e non si riscontrano anomalie nei preventivi.

Afferma che non risulta provata da parte della Procura la circostanza che la ditta ORRITOS abbia eseguito in proprio i lavori contestati e che le relative fatture siano state formate al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta esecuzione di opere realizzate in economia e non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese. Sottolinea lo scarso rilievo attribuibile alla circostanza che i lavori non risultano eseguiti da imprese edili o specializzate, ma da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione delle opere eseguite nella propria azienda, sempre di altre aziende agricole, evidenziando che la questione relativa alla legittimità dell'esecuzione di impianti, recinzioni, ecc, da parte di un'impresa agricola a favore di altra è stata risolta da ARGEA Sardegna con circolare in data 5 luglio 2016, nel senso dell'ammissibilità di detta attività, come successivamente ribadito dall'Autorità di Gestione presso l'Assessorato regionale

all'Agricoltura (nota 0014177 del 15 marzo 2022).

La difesa sostiene che la Procura non ha dimostrato la riferibilità della condotta contestata al signor ORRITOS, che appare assolutamente estraneo alla vicenda, né la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

Evidenzia che risultano essere state realizzate tutte le opere previste nel progetto finanziato (compresa la recinzione come da progetto), ed acquistati tutti i materiali, le macchine e le attrezzature di cui al progetto di investimento, sostenendo che non sussiste alcun danno risarcibile, in considerazione del raggiungimento della specifica finalità dell'aiuto in questione.

Chiede, pertanto, il rigetto della domanda attorea con assoluzione del convenuto da ogni addebito.

Deduce, in via subordinata, l'avvenuto recupero da parte della P.A. di somme per € 25.289,10 attraverso trattenute su crediti vantati dal signor ORRITOS (nota ARGEA 21436 del 21 marzo 2024), delle quali dovrebbe tenersi conto in sede di determinazione dell'importo dovuto.

In estremo subordine, chiede che venga esercitato il potere riduttivo dell'addebito.

La causa è stata discussa all'udienza del 17 aprile 2024, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha integralmente confermato le conclusioni in atti, opponendosi all'eccezione di prescrizione - in virtù del disvelamento dell'occultamento doloso del danno solo in seguito alle indagini della Guardia di Finanza, che hanno consentito di dimostrare il disegno volto a creare l'apparenza documentale per l'ottenimento dei

contributi - e alla richiesta di sospensione del giudizio, per carenza dei presupposti di cui all'art. 106 c.g.c. Nel merito, ha insistito per le conclusioni formulate nell'atto di citazione, evidenziando che il recupero di parte delle somme addotto dalla difesa assumerebbe rilevanza esclusivamente in fase esecutiva. Si è opposto all'esercizio del potere riduttivo considerata la connotazione dolosa della condotta, richiamando sul punto la pronuncia n. 11/2024 della Seconda Sezione d'Appello della Corte dei conti.

L'avvocato Cannas, riportandosi alla memoria scritta, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente in sede penale. Ha eccepito la carenza di prova a fondamento della domanda attorea, in particolare in ordine all'esecuzione in economia delle opere finanziate e alla falsità delle fatture. Ha insistito sul fatto che la condotta del suo assistito sarebbe connotata da colpa grave e non da dolo, in ragione del fatto che l'imprenditore agricolo non avrebbe gli strumenti tecnico -giuridici per poter efficacemente curare tutti gli adempimenti richiesti dalla procedura di finanziamento e rendicontazione.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

1.1. Prescrizione

L'eccezione di prescrizione della pretesa attorea sollevata dalla difesa del convenuto in ragione del fatto che l'emissione del provvedimento di spesa risale al 16 aprile 2018 e la notifica dell'invito a

dedurre al 26 maggio 2023, *il dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione dovendo essere identificato nella data di erogazione del contributo, e non in quella di conclusione dell'accertamento operato dalla Guardia di Finanza, non può trovare accoglimento.

In merito, deve osservarsi che, nel caso all'esame, l'individuazione della soglia temporale oltre la quale la pretesa della Procura contabile è prescritta è influenzata dalle speciali previsioni recate dalla normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Alla luce dell'art. 85, comma 4, del d.l. 18/2020 (nel testo consolidato a seguito dei vari interventi emendativi), che dispone che *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso (...)”*, va, infatti, individuato un generalizzato periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (cfr. Appello II Sez., sent n. 57 del 2024; cfr., inoltre, Appello II Sez., sent. n. 19/2024, sent. n. 275/2023; App. Sez. I 470/2023). Deve ritenersi, pertanto, che il termine quinquennale per le somme ricevute nel 2018, cadente in astratto il 16 aprile 2023, incrementato dei 176 giorni riconducibili alla sospensione *ope legis*, determini che la prescrizione non era ancora maturata alla data della notifica dell'invito a dedurre (26 maggio 2023).

Peraltro, la fattispecie all'esame configura – senza ombra di dubbio – un'ipotesi di occultamento doloso del danno derivante dalle condotte poste in essere dal convenuto, con la conseguenza che la ricostruzione della complessiva fattispecie illecita e la quantificazione del pregiudizio erariale sono intervenute soltanto a seguito delle indagini della Guardia di Finanza.

Deve osservarsi, in merito, che l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'ausilio, rimessi alla comunicazione dell'interessato, o il controllo su quanto dichiarato, non sono contemplati in forma generalizzata per tutte le domande di concessione e travalicano le misure di normale diligenza nello svolgimento delle ordinarie attività di verifica, e che nelle istanze volte a ottenere tali benefici deve ritenersi vigente il principio di autoresponsabilità del richiedente, il quale, nell'ambito del procedimento di attribuzione delle risorse pubbliche, prevalentemente basato sull'autocertificazione, rimane assoggettato alle conseguenze derivanti dalle attestazioni rese (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. n. 68/2023).

Si richiama, inoltre, la giurisprudenza contabile ai sensi della quale il “*doloso occultamento*” va configurato in termini di situazione rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente, a cagione dell'impossibilità per l'amministrazione, sotto il profilo dell'assenza di un obbligo di attivare *ex ante* le specifiche misure di verifica, di conoscere il fatto causativo di danno e, quindi, di azionarlo *ex art. 2935 c.c.* (Sez. II App. sentenza n. 371 del 2022).

Nel caso all'esame - in disparte quanto già osservato in ordine alla sospensione covid - dovendo il *dies a quo* ai fini del decorso del termine di prescrizione essere ancorato alla comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di finanza di Nuoro, che ha portato al disvelamento delle circostanze ostative al conseguimento del contributo, l'azione risulta comunque tempestiva, in quanto la notifica dell'invito a dedurre si è perfezionata, in ogni caso, palesemente entro il quinquennio.

L'eccezione di prescrizione deve essere, pertanto, respinta.

1.2. Sospensione del giudizio

La richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale n. 537/23 R.G. Dib., attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro ed instaurato per i medesimi fatti sui quali si fonda la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

L'unica evenienza che, secondo il legislatore, possa legittimare il Giudice ad ordinare la sospensione del processo è la sussistenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, in quanto, come evidenziato dalla

consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), nel nostro ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e dell'azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (cfr. Cass. SS.UU. n. 1768 e 12539 del 2011), e non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità, a norma dell'art. 106 del codice della giustizia contabile, atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile (cfr. Sezione II Centrale d'Appello, sent. n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata; *ex multis* SS.UU. n. 14060/2004, n. 10027/2012 e n. 21763/2021).

Detta soluzione ermeneutica appare, peraltro, funzionale all'esigenza di rispettare il canone della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della CEDU, e di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. 29 del 2024).

Poiché nella presente fattispecie non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica o giuridica, bensì ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica, la richiesta di sospensione deve essere respinta.

2. Del merito della causa.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico del

signor ORRITOS Gianfranco, e della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la sostanziale fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

Da tale riscontro appare incontestato che il convenuto ha presentato richiesta di contributi pubblici nell'ambito del *"Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"*, bando 2016, all'Organismo pagatore A.G.E.A., per la somma complessiva di euro 237.771,14.

Premesso che non è in contestazione né la circostanza che le opere in discussione siano state interamente realizzate, né che il pagamento delle pubbliche contribuzioni sia stato effettuato nella misura indicata dalla Procura, risulta provata, con dovizia di particolari, l'esistenza di un modello organizzativo nel quale le diverse aziende agricole coinvolte, tra le quali Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, in persona del suo rappresentante legale, in palese collegamento tra loro per il tramite del professionista agronomo incaricato, Francesco Saverio MAMELI, progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti oggetto di indagine investigativa da parte della Guardia di Finanza (ad esclusione di quello della ditta attuale convenuta), hanno rappresentato di aver sostenuto costi - per aver eseguito, per il tramite delle altre aziende agricole coinvolte, gli interventi ammessi a beneficio contributivo ai sensi del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - che si sono rivelati fittizi, in ragione della acclarata retrocessione dell'impegno finanziario sostenuto, emergente da plurimi e concordanti indizi.

In merito, deve affermarsi che dall'esame degli analitici ed accurati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso del signor MAMELI, degli odierni convenuti e delle altre imprese agricole coinvolte, nell'attività di elaborazione e produzione di documentazione non veritiera tesa a dimostrare il sostenimento dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, ma in realtà non realmente sostenuti, posta in essere al fine di consentire all'azienda del signor ORRITOS (e alle altre aziende complici) di poter accedere e beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, anno 2016.

Le risultanze di tale quadro probatorio *“costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici”*, anche *“in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”* che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110), come ribadito, in ipotesi di false fatturazioni susseguite da bonifici restitutori, anche dalla giurisprudenza di questa Sezione in fattispecie simile a quella odierna (Corte dei conti, sent. n. 182/2022, sent. n. 186/2022, sent. n. 3/2023 e sent. n. 26/2023; cfr., anche, Sez. Sardegna, sent. n. 147/2022, confermata da I sez. Appello, sent. 128/2024) e, da ultimo, in fattispecie collegata a quella oggetto del presente giudizio (Sez. Sardegna, sent. n. 76/2024, sent. n. 94/2024 e sent. n. 96/2024).

Infatti, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in

merito alla neutralità finanziaria dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, emerge che le varie aziende agricole inserite nel “giro” del signor MAMELI, hanno rivestito tutte sia la qualità di committenti che di fornitori, hanno attestato di avere compiuto gli interventi di posa in opera delle recinzioni per altri (e mai per se stesse) ed hanno ricevuto a titolo di corrispettivo per i lavori asseritamente svolti compensi sostanzialmente compensativi di quanto corrisposto ad altre imprese agricole per lavori della medesima tipologia.

Con specifico riguardo alla situazione oggetto del presente giudizio, tale assoluta neutralità finanziaria trova conferma dall'esame delle fatture allegate alla CNR n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro, come sintetizzato al punto 4.6 dell'informativa (allegati n. 181, 182, 183, 184, 185 e 186). Inoltre, gli allegati n. 181 bis, 182 bis, 183 bis, 184 bis, 185 bis e 186 bis a detta informativa ricostruiscono in dettaglio i movimenti dei pagamenti effettuati per gli importi di cui alle fatture per i lavori asseritamente eseguiti da altri, e delle somme ricevute, che rientravano nella disponibilità dell'impresa agricola convenuta, a seguito di vari passaggi coinvolgenti gli ulteriori partecipanti alla vicenda complessivamente intesa. Nel caso all'esame, per esempio, la somma di € 23.650,00, di cui alla fattura n. 20 del 19 luglio 2018 della S.A. F.lli BARCA, risulta essere stata oggetto di successivi passaggi (con minime variazioni dell'importo) a favore di ENA Raimondo, Ditta Sanna Gianfranco, MONNI Giampietro, DETTORI Pietrino, per poi tornare ad ORRITOS Gianfranco, a fronte di fattura n. 15 del 20 agosto 2018 per € 22.797,50 (vedi allegato 181 bis). Con analoga procedura, la somma di €

23.650,00, di cui alla fattura n. 24 del 27 agosto 2018 della S.A. F.lli BARCA, risulta essere stata oggetto di successivi passaggi (con minime variazioni dell'importo) a favore di ENA Raimondo, Ditta Sanna Gianfranco, MONNI Giampietro, DETTORI Pietrino, per poi tornare ad ORRITOS Gianfranco, a fronte di fattura n. 18 del 10 settembre 2018 per € 23.645,00 (vedi allegato 182 bis). Analoghi “giri” trovano dimostrazione dall'esame degli allegati 183 bis, 184 bis, 185 bis e 186 bis.

L'analisi degli atti conferma, pertanto, che, dal punto di vista finanziario, l'intera operazione è stata attuata – peraltro, in un arco temporale piuttosto ristretto - senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all'organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.

La circostanza dell'effettiva realizzazione delle opere, la mancanza di un accertamento specifico in ordine ai soggetti che vi hanno provveduto, e la convinzione che, alla luce delle previsioni del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la misura 4.1, sarebbe stata ammessa la possibilità, per le imprese beneficiarie, di realizzare opere in favore delle altre aziende aderenti al programma, non appaiono elementi sufficienti a scalfire il corposo quadro indiziario risultante in atti, né ad elidere, nemmeno parzialmente, la misura del danno erariale contestato, considerato che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, si configura come illecita anche nel

caso in cui il percipiente abbia provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento, in ragione del fatto che l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce (*ex multis*, Corte dei conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 58 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 398 del 2021, n. 2 del 2022, n. 167 del 2022 e n. 3 del 2023).

Si evidenzia, in merito, che, ai sensi dell'art. 8 del bando di gara, le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e che l'art. 19 del medesimo bando prevede la revoca integrale del contributo in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in espressa applicazione dell'art. 35 del Regolamento UE n.460/2012 (*"Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità"*).

Ai fini dell'accertamento della responsabilità degli odierni convenuti, risulta necessario focalizzare l'attenzione anche sulla specifica posizione del tecnico Francesco Saverio MAMELI, sebbene non citato nel presente giudizio, con riguardo al quale emergono in atti numerosi riscontri probatori gravi e concordanti, dall'esame dei quali risulta pienamente confermata la sua attività di pianificatore e gestore dei complessi rapporti tra le imprese agricole coinvolte.

Infatti, dall'analisi della copiosa documentazione reperita a seguito del sequestro di dispositivi informatici in uso al MAMELI, eseguito in data 16.12.2021, presso l'abitazione e lo studio professionale del convenuto durante le indagini penali (cfr. annotazione n. 53651 del 30.3.2022), è emersa non solo la predisposizione e detenzione di

documentazione necessaria per la corretta tenuta della contabilità ed ai fini della direzione dei lavori, bensì anche la presenza di atti di programmazione e rendicontazione delle spese e, soprattutto, di documenti attestanti i rapporti tra le diverse aziende in connessione tra di loro.

Detto carteggio appare, all'evidenza, non meramente e esclusivamente rivolto alla pianificazione e amministrazione delle normali pratiche delle singole imprese beneficiarie nei rapporti strettamente individuali con i propri fornitori e committenti, ma finalizzato alla creazione e gestione globale di complessi “*giri*” di pagamenti tra le varie aziende (ricostruiti quanto all'odierna fattispecie nei già richiamati allegati) da ritenersi costruiti ad arte per realizzare l'obiettivo della sostanziale neutralità finanziaria delle operazioni poste in essere tra le diverse aziende coinvolte, e riassunti nel file *excel* denominato “*GIRO FINALE PSR 4.1*”, nel quale è riportato il riepilogo della specifica posizione di ciascuna azienda, all'interno di uno schema d'insieme che illustra i complessi rapporti tra le varie imprese agricole e nel quale vengono indicate, a scalare nel corso del tempo, le situazioni di debito/credito dei soggetti coinvolti in conseguenza dei vari pagamenti effettuati.

In merito, deve osservarsi che, anche se potrebbe considerarsi normale il possesso, da parte di un tecnico incaricato, delle fatture e di altra documentazione contabile riferita alla singola impresa assistita, non altrettanto può dirsi con riguardo alla creazione e detenzione di tale specifico dossier di raccordo e riepilogo delle relazioni finanziarie tra le varie imprese e di programmazione di pagamento e fatturazione.

Deve evidenziarsi, in particolare, che tra la documentazione rinvenuta vi è anche quella della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, odierna convenuta, che - sebbene sia l'unica azienda agricola, tra quelle coinvolte nell'attività d'indagine suddetta, ad essere stata seguita per la direzione dei lavori, da un tecnico diverso (LEI Giovanni) – non solo è coinvolta nel passaggio di somme con la S.A. F.lli BARCA, ENA Raimondo, Ditta Sanna Gianfranco, MONNI Giampietro, DETTORI Pietrino e la Società agricola Santu Predu di Floris e Guiso s.s., ma risulta anche inserita nel *file excel* denominato “GIRO FINALE PSR 4.1”.

Appare di solare evidenza, infatti, che, nell'ottica della gestione della singola posizione individuale di ciascuna impresa assistita professionalmente dal MAMELI, non ha alcuna giustificazione plausibile il possesso di documentazione di una impresa seguita da un diverso tecnico, e l'elaborazione e detenzione di file e documenti che riassumono il complesso dei pagamenti di tutte le aziende coinvolte nella vicenda e dei rapporti intercorsi tra loro.

Ulteriore prova della complessa attività pianificatoria del signor MAMELI Francesco Saverio finalizzata alla realizzazione del “giro” fittizio dei pagamenti, e del pieno coinvolgimento della Ditta ORRITOS nel meccanismo creato, emerge dall'esame delle trascrizioni delle diverse *chat whatsapp* con i titolari o i referenti delle imprese coinvolte, rinvenute a seguito del sequestro del telefono cellulare in suo possesso.

Dalle *chat* intercorse con la signora Manuela (file 393207911055 della cartella Iphone7), per esempio, a pagina 110, si osserva che il MAMELI scrive “249,13 in soldi a ORRITOS”; a pag. 148 “quello di

ORRITOS va a Franco Sanna”, a pag. 179 “Pagamento Fattura numero 21 del 09/11/2018 C.U.P. H69D16001020007 Messa in opera impianto irriguo Mis. 4,1 Psr 2014-2020- IBAN IT 88 P 01015 8726 00000 00000 310 - DITTA ORRITOS GIANFRANCO - VIA ALESSANDRO MAZIONI , 25 – 07010 BULTEI (SS) € 31.813,83” (e l’interlocutrice risponde Fatto).

Nel file 393468209945 - Maria Giovanna Lai - della cartella Iphone7, alle pagine 108 e ss, il signor MAMELI invia, a richiesta dell’interlocutrice, la P. IVA di ORRITOS; a pag. 116 scrive *“Devi comunicarmi il numero e la data dei 12.590 emessa a favore di Orritos”*. Nel file 393487987810 - Franco Dettori – a pag. 44 MAMELI scrive *“Dicitura bonifico Franco Monni sul conto di Pietrino Dettori Vostro dare per soldo fattura n. 13 del 30/07/2018 per lavori di manodopera muri a secco CUP H89D16002050007 importo € 22.716,54 (Franco Monni dovrebbe corrispondere un saldo di 933,36 in soldi a favore di Pietrino, perché a lui sono arrivati 23.650,00)”* e *“Dicitura bonifico Pietrino Dettori sul conto di Gianfranco Orritos (via Alessandro Manzoni , 25 - 07010 Bultei (SS)) Vostro dare per saldo fattura n. 15 del 03/08/2018 per lavori di manodopera rete metallica a secco CUP H89D16001810007 importo € 22.797,50 (Pietrino dovrebbe corrispondere un saldo di 852,50 in soldi a favore di Pino Orritos, in modo da pareggiare i 23.650,00)”*.

Il medesimo schema si ritrova anche in altre *chat* con i titolari di imprese diverse, dall’esame delle quali emerge che il signor MAMELI indica ai vari interlocutori l’impresa nei confronti della quale deve essere emessa la fattura e l’importo. Si richiama, a titolo di esempio, lo scambio di messaggi intervenuto con Ena Raimondo (file 3495388427),

nell'ambito del quale (pagg. 185 e ss) il signor Ena chiede di fermare il “giro” e il MAMELI, dopo aver confermato che lo stesso è già iniziato, chiarisce che esiste la possibilità di fatturare ad un soggetto diverso rispetto a quello inizialmente previsto, evidenziando, successivamente, a domanda dello stesso imprenditore, che cambiare lo schema predefinito, pagando ad altra impresa, determina la necessità di “girare molto”.

Per quanto concerne il profilo della connotazione soggettiva della condotta del signor ORRITOS Gianfranco e dell'omonima ditta individuale, deve affermarsi che la consapevole e volontaria produzione da parte dei vari soggetti coinvolti, in sede di rendicontazione degli investimenti effettuati, di dichiarazioni e documenti volti ad alterare la realtà dei fatti, unita alla volontaria pianificazione del sistema complessivo di pagamenti finalizzati a raggiungere la neutralità finanziaria, posta in essere con il concorso signor MAMELI, non può che condurre ad affermarne la responsabilità amministrativo-contabile a titolo di dolo.

Il dolo c.d. “erariale” va, infatti, inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione contra legem, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative.

Non si può dubitare, infatti, che l'accesso ai finanziamenti sia basato su una pluralità di presupposti che il legislatore (comunitario e nazionale) pone in modo chiaro e inequivoco, presupposti che, nel caso all'esame - consapevolmente - non sono stati realizzati dai soggetti attuatori del programma pubblicitario finanziato, proprio in virtù dell'adesione e

partecipazione al complesso meccanismo ideato e gestito dal signor MAMELI, ed utilizzato dagli odierni convenuti al preciso fine di indurre in errore l'Ente erogatore dei contributi, ottenendo finanziamenti non spettanti.

Deve ritenersi, pertanto, che il signor ORRITOS Gianfranco, in proprio e in qualità di titolare della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, sia responsabile, a titolo di dolo, dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*, bando 2016.

Nel caso all'esame, non può non tenersi conto, tuttavia, dell'avvenuto recupero da parte della P.A. di somme per € 25.289,10 attraverso trattenute su crediti vantati dal signor ORRITOS, in quanto dall'esame della nota ARGEA n. 21436 del 21 marzo 2024 emerge che l'indebito di € 237.771,14, percepito per la Misura 4 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Bando annualità 2016 del PSR Sardegna 2014/2020 (Fondo FEASR) risulta parzialmente compensato per la somma di € 25.289,10, con un capitale residuo da saldare di € 212.482,04 (oltre interessi).

Non può trovare, viceversa, accoglimento la richiesta della difesa di limitare l'ammontare del danno nell'esercizio del potere riduttivo, considerato che giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., *ex multis*, SS.RR. n. 513/A del 1986; Sez. II, n. 338 del 2000, Sez. III, n. 228 del 2002, e, da ultimo, Sez. I, n. 62 del 2021) esclude, nelle ipotesi di condotte

contrassegnate dall'elemento psicologico del dolo, il ricorso all'esercizio del potere intestato al giudice contabile dall'art. 83, co. 1, R.D. n. 2440/1923 e art. 52, co. 2, R. D. n. 1214/1934.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al convenuto, signor ORRITOS Gianfranco, in proprio e quale titolare della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore di A.G.E.A., per il definitivo importo di € 212.482,04.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT - a decorrere dalla data del 27 novembre 2018 per l'anticipo di € 119.803,86, e dalla data del 13 ottobre 2021 (pagamento del saldo) per la somma residua - e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna il signor ORRITOS Gianfranco, e la Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente di A.G.E.A., la somma di euro € 212.482,04

(duecentododicimilaquattrocentottantadue/04 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

conferma, fino alla concorrenza della somma di euro € 212.482,04, il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna nei confronti del signor ORRITOS Gianfranco e della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, con il decreto n. 2/2023 del 16 maggio 2023, parzialmente confermato con ordinanza del Giudice designato n. 70/2023 dell'11 luglio 2023, sulle quote di proprietà dei beni immobili e sugli altri beni e valori contenuti nell'elenco di cui alla richiamata ordinanza;

condanna altresì il convenuto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 312,00 (trecentododici/00).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 11/06/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)